



COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 45 del 20-05-21

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di maggio alle ore 17:30, nella Residenza Municipale in Baone, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Incarico	Presenza
CORSO FRANCESCO	SINDACO	P
ROVARIN SILVIA	VICE SINDACO	A
FERRARETTO VANNJ	ASSESSORE	A
GALLANA LAURA	ASSESSORE	P
BIANCHIN ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta: Trivellato Dott. Sandra **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune.

CORSO FRANCESCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CORSO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
Trivellato Dott. Sandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 TUEL - D.Lgs. 267/00

N. _____ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Trivellato Dott. Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 TUEL - D.Lgs. 267/00

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Comunale, è divenuta ESECUTIVA il

_____ Addi.....

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 16.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 16.03.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;

PRESO ATTO che:

1. l'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482;
2. a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
3. a norma dell'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
4. ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449;
5. secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

RIEPILOGATA la normativa vigente in materia di assunzioni:

- a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, gli enti locali tornano ad avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

- un'importante novità è stata introdotta dall'art. 14bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertita in legge 28.3.2019, n. 26, in base alla quale è consentito nel triennio 2019-2021, di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni, non è più necessario pertanto attendere l'anno successivo, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn over*;
- è possibile recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti;

CONSTATATO che il D.L. 34/2018, convertito in L. 58/2019, all'art. 33, comma 2, ha introdotto nuove modalità in ordine al calcolo delle capacità assunzionali riscrivendo completamente il su citato quadro di riferimento, e precisamente:

- le cessazioni intervenute vengono definite in un parametro economico consistente in nuove assunzioni fino al punto in cui la spesa di personale raggiunge una certa percentuale delle entrate correnti dell'ente degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la soglia è stabilita con decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni;
- al momento di adozione del predetto Programma triennale di fabbisogno tale decreto non era ancora stato emesso per i comuni e nella medesima delibera di approvazione si precisava che il piano poteva essere successivamente modificato in relazione ai contenuti del predetto decreto;

VISTO che è stato emanato, in applicazione della citata previsione normativa contenuta nel D. L. 34/2018, il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, della L. 296/2006;

CONSTATATO che, come da indicazioni da parte dei Responsabili di settore, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente vi è la necessità di adottare il Programma triennale di fabbisogno del personale 2021-2023, che integra i contenuti del Documento unico di programmazione di tale triennio;

CONSIDERATO che l'Ente ha la necessità di assicurare una dotazione organica adeguata alla quantità e alla qualità dei servizi che deve rendere e si deve pertanto proseguire con speditezza al reclutamento del personale necessario;

VERIFICATI gli obblighi derivanti dalla Legge 68/1999 in merito al collocamento di disabili cui all'art. 1 di tale legge e dato atto che il Comune di Baone avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 (art. 3 della legge 68/1999) non è soggetto alla citata normativa;

ACCERTATO il limite di cui all'art. 9 comma 28, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge. 30.07.2010, n. 122, relativo alla spesa per il cosiddetto "lavoro flessibile", è stato calcolato dall'ufficio personale in euro 36.916,69;

VISTO che, per quanto detto, il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 è da approvarsi come segue:

– Personale da assumere nell'anno 2021 o con avvio procedura assunzione nel 2021	Modalità copertura prevista
n. 1 Istruttori tecnico - cat. C	Con le modalità/procedure consentite dalla normativa vigente
n. 1 Istruttore amministrativo -cat. C	Con le modalità/procedure consentite dalla normativa

	vigente
Altro personale da assumere nel triennio 2021-2023	Modalità copertura prevista
Assunzioni a tempo indeterminato	In conseguenza alle cessazioni dal servizio del personale dipendente che si realizzeranno nel triennio 2021-2023, si potrà assicurare il <i>turn over</i> del personale con le modalità/procedure consentite dalla normativa vigente, previa adozione di specifica deliberazione da parte della Giunta comunale

RITENUTO di stabilire che si potrà procedere altresì ad assunzioni nel triennio 2021-2023 di altro personale a tempo determinato o con altri contratti flessibili, nei limiti di spesa consentiti, per sostituzioni di personale assente o per altre situazioni di carattere straordinario, nel limite di spesa annuo consentito pari a € 36.916,69;

CONSIDERATO che le assunzioni sopra sono oggetto di verifica in termini di fattibilità sulla base delle norme vigenti applicabili in materia, che di seguito saranno enunciate e che alle quali si darà riscontro del rispetto, anche con apposti allegati predisposti dagli uffici ragioneria e personale;

VISTO l'art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- a. ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- b. costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- c. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- d. gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

TENUTO CONTO che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

RICHIAMATI in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art. 1, c. 198, della legge 23.12.2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;

- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (si veda ad esempio: Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

RILEVATO che, a partire dal 2019, ha piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, determinando il superamento delle limitazioni al *turn over* e con ciò la possibilità, per tutti gli Enti locali superiori ai 1.000 abitanti, di avere una capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, fermo restando che la spesa complessiva di personale – come copra detto – deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

RICHIAMATO l'art. 3, c. 5, del decreto legge 24.6.2014, n. 90 nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), del decreto legge 28.1.2019, n. 4, come convertito in legge 28.3.2019, n. 26, che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"; anche in questo caso fermo restando che la spesa complessiva di personale deve essere contenuta entro il succitato valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO inoltre che l'art. 3, c. 5-sexies, del decreto legge 24.6.2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 4/2019, come convertito in L. 26/2019) dispone quanto segue: "*5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.*"; sempre che la spesa complessiva di personale rimanga entro il suindicato valore medio del triennio 2011-2013

RILEVATO, quindi, dal testo vigente delle norme citate che i comuni possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa sia dei cessati nell'esercizio, se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

PRECISATO che le norme e i vincoli sopra riportati sono ora da coniugare con quanto disposto da quanto sarà di seguito riportato e che, come si rileverà:

1. sono consentite ancora le predette possibilità di assumere nel limite di spesa pari al 100% della spesa ed entro i limiti di spesa media del triennio 2011/2013;
2. si prevede che tali assunzioni dovranno altresì rispettare i nuovi parametri che saranno di seguito esposti in termini di incidenza massima della spesa corrente sulle entrate correnti e di gradualità di anno in anno nel raggiungere tale incidenza massima e questo, come si vedrà, per i comuni che rientrano nel valore soglia di "virtuosità";

3. a tali assunzioni legate al *turn over*, per i comuni virtuosi in termini di incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, con la normativa di seguito riportata si aggiunge la possibilità di ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, che:
 - a) dovranno essere contenute, sommate a tutte le altre spese di personale, entro la soglia di virtuosità data dal rapporto tra spese del personale ed entrate correnti medie degli ultimi tre esercizi;
 - b) potranno essere incrementate con soglie annue percentualmente previste;
 - c) sono in deroga al limite della spesa del triennio 2011-2013;

RILEVATO dunque che l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34, convertito in legge 28.6.2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 27.12.2019, n. 160, dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, il quale, con decorrenza stabilita dal 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Baone appartiene alla fascia demografica d) (ISTAT - popolazione al 31.12.2020: 3.062 abitanti);

RILEVATO che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale per gli enti virtuosi corrispondente della fascia d) è pari al 27,2% (all. **A**);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale per i comuni in fascia d) è pari al 31,2% (all. **B**);

VERIFICATO che tale DM prende a riferimento per il computo delle capacità assunzionali:

- le entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato e dei due esercizi precedenti allo stesso;
- la spesa per il personale dell'anno 2018;

DATO atto che i comuni di Arquà Petrarca, Baone e Cinto Euganeo costituenti l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei - con rispettivi atti deliberativi hanno stabilito lo scioglimento consensuale della su citata Unione con decorrenza giuridico-economica dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che non risulta agevole una ricostruzione dei dati riferiti al personale e alle entrate correnti agli esercizi precedenti al 2020 in quanto:

- l'Unione gestiva tutte le funzioni per i Comuni aderenti e alcune (Polizia locale, Ufficio personale) con separate convenzioni con altri Comuni non aderenti all'Unione;
- ciascun comune aveva in carico una quota del costo del Segretario comunale, che non era il medesimo per tutti i comuni aderenti, con convenzioni con altri comuni non aderenti all'Unione, anche numerosi e variabili nella composizione;
- il personale dell'Unione era destinato a servizi erogati in taluni casi in modo specifico ai singoli comuni (servizi demografici), in altri casi indifferenziato per l'Unione nel suo complesso e per i comuni aderenti (servizi di ragioneria, segreteria, tecnico, sociale);
- per i servizi resi in modo indifferenziato non sono ricostruibili adeguati criteri di imputazione del costo del personale in base al numero di atti, lavorazioni o casi riferiti ai singoli comuni (Commercio, edilizia privata, manutenzioni, sociale) o riferiti sia all'Unione che anche ai Comuni (protocollo, ragioneria, segreteria);
- le entrate correnti sono solo in parte imputabili a singoli comuni (per es. i servizi a domanda individuale e per altre (contributi ed altre entrate per l'Unione) non vi sono criteri plausibili per imputarle a ciascun comune;
- non erano formalizzati criteri di imputazione delle entrate e delle spese ma solamente di computo dei trasferimenti comunali dovuti all'Unione per conseguire il pareggio del bilancio di tale ente, in base ad un criterio sintetico basato sul numero di abitanti, fuorché relativamente al costo del personale dipendente che era in base al numero di abitanti fino al 31.08.2019 e dal 1.09.2019 in base al criterio del numero dei dipendenti trasferiti dai singoli comuni nel 2015 e su accordo tra i comuni per i dipendenti assunti, in ogni tempo, dall'Unione;

CONSIDERATO altresì che l'organico del personale mediamente in servizio in Unione nel biennio 2018-2019, periodo compreso nel triennio di osservazione 2018-2020 contemplato dal citato DM 17.3.2020, è di n. 32 unità - compresa la figura del Direttore generale - significativamente più ampio è più oneroso di quanto registrato già nel primo anno delle gestioni comunali post scioglimento dell'Unione (2020) per complessivi n. 27 dipendenti, di cui 11 a Baone, 9 ad Arquà Petrarca e 7 a Cinto Euganeo e di quanto risulta alla data odierna, ovvero complessivamente n. 23 dipendenti di cui 6 ad Arquà, 9 a Baone e 8 a Cinto;

CONSIDERATO infine che le medesime situazioni di complessa ripartibilità dei costi del personale sono riscontrabili anche per la spesa storica di personale dell'Unione del triennio 2011-2013, ex art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che - tra l'altro - con un organico dell'Unione e dei Comuni in tale periodo di circa 43 unità risulta decisamente superiore a quello complessivo attuale dei Comuni che, come detto, è di complessive 23, con conseguente e palese rispetto all'obbligo di non superare il predetto tetto di spesa 2011-2013;

VALUTATO che in base alle predette considerazioni, relativamente ai sopraindicati vincoli in termini di incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti :

- non risulta realizzabile una plausibile quantificazione dei valori di entrate correnti e di spesa del personale per il biennio 2018-2019 riferibili ai singoli comuni aderenti alla Unione dei Comuni dei Colli Euganei;
- non è altresì paragonabile la spesa di personale del biennio 2018-2019 in organico in Unione rispetto all'assetto presente nei comuni successivamente al scioglimento di tale ente per la gestione associata di funzioni;
- è sicuramente attendibile prendere a riferimento storico l'anno 2020 per i valori di entrate correnti (anziché il triennio 2018-2020) e di spesa del personale (in luogo dell'anno 2018) dei singoli Comuni per condurre le valutazioni in termini di possibile incremento nei successivi anni, in applicazione di quanto previsto dal DM 17.3.2020;

DATO ATTO che in tal modo si dà altresì applicazione del principio della prevalenza della sostanza (dati del 2020 precisi e specifici e per i singoli Comuni) sulla forma (anche i dati 2018 e 2019, altresì previsti dal DM

17.3.2020 ma non “praticabili” per quanto detto), ben espresso anche nella delibera della Corte dei conti Lombardia n. 125 del 23 sett. 2020:

*...giòva comunque richiamare i principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e, nel caso di specie, il principio n.18 (**prevalenza della sostanza sulla forma**) che si riporta integralmente: “Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio”.*

CONSIDERATO che l'Ufficio ragioneria del Comune di Baone e l'Ufficio unico del personale della gestione in convenzione tra i Comuni di Este, Arquà Petrarca e Baone hanno effettuato la verifica di cui al citato Decreto ministeriale e, sulla base dei dati ricavati dal rendiconto 2020 del Comune di Baone, il valore di incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti è pari al 19,07%, come indicato al punto (a) del prospetto allegato alla presente determinazione (All. C);

PRESO ATTO che tale valore è rispettosa al valore della soglia di virtuosità in quanto la predetta percentuale è ampiamente inferiore al 27,2% applicabile per i comuni nella fascia di popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti (all. A);

DATO ATTO che nel computo non si è tenuto conto di resti assunzionali per cessazioni ante 2020 - per quanto ampiamente sopra considerato - in assenza di dati attendibilmente riferibili al Comune di Baone che potrebbero essere applicabili sulla base:

- dell'art. 5, comma2, del DM 17.3.2020: *Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;*
- dell'art. 3, c. 5-sexies, del decreto legge 24.6.2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, come convertito in legge 28.3.2019, n. 26) che dispone quanto segue: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*

RILEVATO quindi che per il primo anno di programmazione **2021** il tetto massimo della spesa di personale assumibile, tenuto conto della percentuale graduale di incremento del 24% applicabile per tale anno di cui alla specifica tabella del DM 17.3.2020 all. D, è pari a € 91.621,30 come da punto (h) dell'all. E),

VALUTATO opportuno però che, oltre a computare la spesa massima di personale per nell'anno 2021, di cui all'allegato sub E) e calcolata secondo dati storici previsti dal citato DM 17.3.2020, la stessa va confrontata con la spesa effettivamente prevista nell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 al fine di verificare che la previsione non sia già superiore al limite e, per contro, se inferiore, quantificare il margine di incremento in bilancio di spesa per personale a vario titolo (a tempo indeterminato, determinato e per altre tipologie di lavoro flessibile) e questo è positivamente riscontrato in all. E) che al punto (k) evidenzia la possibilità di variare in aumento di ulteriori € 63.736,61 le previsioni di spesa per personale per l'esercizio 2021;

VALUTATO altresì opportuno calcolare i limiti di spesa per l'anno 2022 (all. F) e per l'anno 2023 (all. G), applicando i parametri del DM 17.3.2020 con le percentuali di incremento graduale rispettivamente del 26% e 27% di cui all'all. D);

VISTO che nei medesimi all. F) e all. G), confrontando tali limiti per gli anni 2022 e 2023 con le previsioni di spesa del personale 2022 e 2023 tratte dal bilancio di previsione 2021-2023 ed inserendo, per le motivazioni suindicate, come dati delle entrate quelle accertate quella dell'anno 2020, con il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2020, si evidenzia anche nelle previsioni di bilancio per il 2022 e il 2023 il rispetto dei vincoli del DM 17.3.2020;

CONFERMATO quindi che la spesa relativa alla copertura dei posti di cui al presente piano occupazionale trova copertura negli stanziamenti del Bilancio 2021-2023 ed è rispettosa di tutte le norme e i vincoli finora esposti;

CONSIDERATO che, relativamente alle altre condizioni da rispettare per poter procedere all'assunzione di personale:

- con delibera di Giunta comunale n. 56 del 23.06.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano della performance 2020-2022 ed è in fase di redazione quello per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità,
- il rapporto personale in servizio di n. 10 unità (da cedolini aprile 2021) / popolazione (3.078 abitanti al 31.12.2020) del Comune di Baone risulta essere pari a 1/306 inferiore a quello previsto del D.M. 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019” che per i Comuni nella fascia demografica da 3.000 a 4.999 è di 1/150;
- il Comune di Baone non è ente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, prevede dall'1 gennaio 2012 di procedere annualmente alla verifica che non vi siano situazioni di soprannumero o si rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

ACCERTATO che non vi sono situazioni di soprannumero e non si rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'ente, costituita ex art. 6 del d.lgs. 165/2001 dai dipendenti in servizio e da quelli che si prevedono di assumere, è conseguentemente aggiornata a quanto deliberato con il presente atto;

RITENUTO, relativamente all'approvazione del presente programma, che la previsione di fabbisogno del presente atto potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti;

DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti di cui alla presente deliberazione, all. sub **H**);

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di provvedere in merito;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare che il Comune di Baone non ha situazioni di soprannumero di personale non si rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
3. di approvare, come di seguito riportato, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023:

– Personale da assumere nell'anno 2021 o con avvio procedura assunzione nel 2021	Modalità copertura prevista
n. 1 Istruttore tecnico -cat. C	Con le modalità/procedure consentite dalla normativa vigente
n. 1 Istruttore amministrativo -cat. C	Con le modalità/procedure consentite dalla normativa vigente
Altro personale da assumere nel triennio 2021-2023	Modalità copertura prevista
Assunzioni a tempo indeterminato	In conseguenza alle cessazioni dal servizio del personale dipendente che si realizzeranno nel triennio 2021-2023, si potrà assicurare il <i>turn over</i> del personale con le modalità/procedure consentite dalla normativa vigente, previa adozione di specifica deliberazione da parte della Giunta comunale

4. di stabilire che si potrà procedere altresì ad assunzioni nel triennio 2021-2023 di altro personale a tempo determinato o con altri contratti flessibili, nei limiti di spesa consentiti, per sostituzioni di personale assente o per altre situazioni di carattere straordinario, nel limite di spesa annuo consentito pari a € 36.916,69;
5. di dichiarare che la spesa relativa alla copertura dei posti di cui al presente piano occupazionale trova copertura negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 ed è rispettosa di tutte le norme e vincoli ampiamente esposti in premessa e a tale scopo di approvare i seguenti allegati:
 - all. **A)** Art. 4 DM 17.03.2020 Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale - FASCE DEMOGRAFICHE VIRTUOSITA';
 - all. **B)** Art. 4 DM 17.03.2020 Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale - FASCE DEMOGRAFICHE VIRTUOSITA';
 - all. **C)**; CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI -VALORE STORICO ESERCIZIO 2020 DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLA SPESA DEL PERSONALE;
 - all. **D)** Art. 5 DM 17.03.2020 Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio - FASCE DEMOGRAFICHE PER INCREMENTO SPESA DEL PERSONALE;
 - all. **E)** CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2021 CON STANZIAMENTO 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

- all. **F)** CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2022 CON STANZIAMENTO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
 - all. **G)** CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2023 CON STANZIAMENTO 2023 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;
6. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione oggetto del presente provvedimento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti;
 7. di dare atto che la dotazione organica dell'ente, costituita dai dipendenti in servizio e da quelli che si prevedono di assumere, è conseguentemente aggiornata a quanto deliberato con il presente atto;
 8. di demandare al Responsabile dell'area Amministrativa contabile del Comune di Baone e dell'Ufficio unico del personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari e di spesa del personale vigenti;
 9. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
 10. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.



COMUNE DI BAONE
Provincia di Padova

ALLEGATO SUB. I ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N. 45 del 20/05/2021

PARERI

(Art. 49 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Oggetto: **PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023**

AREA PERSONALE

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA - SI ESPRIME PARERE: Favorevole

Baone, 11-05-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONALDO dott. GIORGIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE - SI ESPRIME PARERE: Favorevole

Baone, 11-05-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIVO dott.ssa SONIA

ALLEGATO A)**FASCE DEMOGRAFICHE**

VALORE SOGLIA FASCIA

0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12			
2018	3.060		
	VALORE SOGLIA	27,20%	d

ALLEGATO B)**FASCE DEMOGRAFICHE**

		VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2018	3.060		
VALORE SOGLIA		31,20%	d

ALLEGATO C)

**- CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI -
VALORE STORICO ESERCIZIO 2020 DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLA SPESA DEL PERSONALE**

	ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	2020		
Popolazione al 31 dicembre	2018	3.060	d
	2020		
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2020	379.954,03 € (l)	
Spesa di personale - Per il DM da rendiconto 2018 - IL PRIMO ANNO PER BAONE E' IL 2020	2020	379.854,72 €	
	2018	0,00 €	
	2019	0,00 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2020	2.047.579,25 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.047.579,25 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	25.930,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.021.649,25 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)	18,79%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)	27,20%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)	31,20%	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < 0 = (b))	(c)	169.934,57 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2020	19,00%	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	72.172,40 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	72.172,40 €	il minore tra c) e d)
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	452.126,43 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	72.172,40 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	72.172,40 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2020	452.126,43 € (l)	

377.954,03	Impegni per spesa del personale
1.900,69	spesa per mensa personale 2020
379.854,72	totale spesa del personale
anno 2020	
1.753.260,25	ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO BAONE
294.319,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE
2.047.579,25	totale entrate

25.930,00	FCDE COMUNE DI BAONE su entrate proprie
25.930,00	TOTALE FCDE

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
 Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
 Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
 (f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
 Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

ALLEGATO D)

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2018	3.060					
VALORI SOGLIA		19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

ALLEGATO E)

**CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2021
CON STANZIAMENTO 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2021		
ANNO	VALORE	FASCIA		
2019	3.080	d)	su dati anno 2021	
ANNO	VALORE	(a)		
2020	381.755,41 €			
Spesa di personale - Per il DM da rendiconto 2018 - IL PRIMO ANNO PER BAONE E' IL 2020				
2021	409.640,00 €	(b)	409.640,00 €	
Spesa di personale - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - ESERCIZIO:				
2018	0,00 €			
2019	0,00 €			
2020	2.047.579,25 €			
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio				
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				
previsione entrate correnti esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023				
2020	25.930,00 €		2.039.167,00 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio				
previsione FCDE esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023				
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE				
previsione entrate correnti esercizio 2021 al netto del FCDE del bilancio di previsione 2021-2023				
Rapporto effettivo tra spesa di personale 2021 e entrate correnti nette				
20,26% 20,47%				
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				
(d)	549.888,60 €	27,20%	544.317,42 €	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				
	630.754,57 €	31,20%	624.364,10 €	
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (27,2% su entrate correnti meno la spesa del personale 2020)				
(e)	140.248,60 €	c x d - a	134.677,42 €	
Spesa di personale anno 2020 ai fini calcolo Incremento % (art. 5 DM 17.3.2020)				
(a)	381.755,41 €	ANNO 2020 (Primo anno Comune di Baone)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM				
2021	24,69%			
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2				
(f)	91.621,30 €	NUOVE ASSUNZIONI ART. 5 D.M. (24% SUL 2018 -> 2020 primo anno Baone)		
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)				
(g)	0,00 €	ASSUNZIONI PER I RESTI		
TOTALE POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE COL 24% + RESTI)				
(h) = f+g	91.621,30 €	TOTALE in più RISPETTO AL 2020 (Primo anno Baone)		
TOTALE SPESA 2020 + POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE + RESTI)				
(i) = a+h	473.376,71 €			
LIMITE DEL 27,2% DI SPESA DI PERSONALE 2020 SU ENTRATE CORRENTI 2020				
(d)	549.888,60 €			
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno				
2021	473.376,71 €	IL MINORE TRA (i) + (d)		
Riparto della spesa di personale prevista per l'esercizio 2021 nel bilancio 2021-2023				
2021	409.640,00 €	(b)		
Differenza tra Limite di spesa per l'anno 2021 e quanto previsto nel bilancio di previsione				
(k)	63.736,71 €	margine di aumento della previsione di spesa per il personale nel bilancio 2021		

anno 2020		
1.753.260,25	ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO BAONE	
294.319,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE	
2.047.579,25	totale entrate	

impegni di spesa esercizio 2020	previsione di spesa 2021	
379.854,72	406.640,00	spesa del personale
1.900,69	3.000,00	spesa per mensa personale
381.755,41	409.640,00	totale spesa del personale
entrate 2020	previsione entrate 2021	
1.753.260,25	1.763.070,00	ENTRATE CORRENTI in bilancio Baone
294.319,00	276.097,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE
2.047.579,25	2.039.167,00	
esercizio 2020	previsione entrate 2021	
25.930,00	38.000,00	FCDE COMUNE DI BAONE su entrate proprie
25.930,00	38.000,00	TOTALE FCDE

LIMITE DI SPESA EX ART. 4 DEL DM

INCREMENTO POSSIBILE PER RAGGIUNGERE IL 27,2%

ALLEGATO F)

**CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2022
CON STANZIAMENTO 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
2022			
ANNO	VALORE	FASCIA	
Popolazione al 31 dicembre			
2020	3.062	d)	su dati anno 2022
ANNI VALORE			
2020	379.854,72 €	(a)	
2022	379.420,00 €	(b)	379.420,00 €
Spesa di personale - Per il DM da rendiconto 2018 - IL PRIMO ANNO PER BAONE E' IL 2020			
Spesa di personale - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - ESERCIZIO:			
2022	379.420,00 €		
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			
2018			
2019			
2020	2.047.579,25 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
	2.047.579,25 €		
previsione entrate correnti esercizio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023			
2020	25.930,00 €		1.974.202,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio			
			38.500,00 €
previsione FCDE esercizio 2022 del bilancio di previsione 2021-2023			
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			
(c)	2.021.649,25 €		1.935.702,00 €
previsione entrate correnti esercizio 2022 al netto dell'FCDE del bilancio di previsione 2021-2023			
		18,77%	19,60%
Rapporto effettivo tra spesa di personale 2022 e entrate correnti nette			
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			
(d)	549.888,60 €	27,20%	526.510,94 €
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			
	630.754,57 €	31,20%	603.939,02 €
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (27,2% su entrate correnti meno la spesa del personale 2020)			
(e)	170.468,60 €	c x d - a	147.090,94 €
Spesa di personale anno 2020 al fini calcolo incremento % (art. 5 DM 17.3.2020)			
(a)	379.854,72 €	ANNO 2020 (Primo anno Comune di Baone)	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM			
2022		26,00%	
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2			
(f)	98.762,23 €	NUOVE ASSUNZIONI ART. 5 D.M. (26% SUL 2018 -> 2020 primo anno Baone)	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)			
(g)	0,00 €	ASSUNZIONI PER I RESTI	
TOTALE POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE COL 26% + RESTI)			
h = f+g	98.762,23 €	TOTALE in più RISPETTO AL 2020 (Primo anno Baone)	
TOTALE SPESA 2020 + POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE + RESTI)			
i = a+h	478.616,95 €		
LIMITE DEL 27,2% DI SPESA DI PERSONALE 2020 SU ENTRATE CORRENTI 2020			
(d)	549.888,60 €		
2022	478.616,95 €	IL MINORE TRA (f) e (d)	
Ripporto della spesa di personale prevista per l'esercizio 2022 nel bilancio 2021-2023			
2022	379.420,00 €	(b)	
Differenza tra Limite di spesa per l'anno 2022 e quanto previsto nel bilancio di previsione			
(k)	99.196,95 €	marginale di aumento della previsione di spesa per il personale nel bilancio 2022	

anno 2020	
1.753.260,25	ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO BAONE
294.319,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE
2.047.579,25	totale entrate

Impegni di spesa esercizio 2020	previsione di spesa 2022	
377.954,03	376.420,00	spesa del personale
1.900,69	3.000,00	spesa per mensa personale
379.854,72	379.420,00	totale spesa del personale
entrate 2020	previsione entrate 2022	
1.753.260,25	1.698.105,00	ENTRATE CORRENTI in bilancio Baone
294.319,00	276.097,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE (nel 2022 ipotizzato pari al 2021)
2.047.579,25	1.974.202,00	
esercizio 2020	previsione entrate 2022	
25.930,00	38.500,00	FCDE COMUNE DI BAONE su entrate proprie
25.930,00	38.500,00	TOTALE FCDE

LIMITE DI SPESA EX ART. 4 DEL DM

INCREMENTO POSSIBILE PER RAGGIUNGERE IL 27,2%

ALLEGATO G)

**CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2023
CON STANZIAMENTO 2021 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2023		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	VALORE	FASCIA
		2020	3.062	d)
				su dati anno 2023
ANNI		VALORE		
Spesa di personale - Per il DM da rendiconto 2018 - IL PRIMO ANNO PER BAONE E' IL 2020		2020	379.854,72 €	(a)
Spesa di personale - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - ESERCIZIO:		2023	383.990,00 €	(b)
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2018	0,00 €	
		2019	0,00 €	
		2020	2.047.579,25 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			2.047.579,25 €	
previsione entrate correnti esercizio 2023 del bilancio di previsione 2021-2023				1.984.577,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	25.930,00 €	
previsione FCDE esercizio 2023 del bilancio di previsione 2021-2023				39.000,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(c)	2.021.649,25 €	
previsione entrate correnti esercizio 2023 al netto dell'FCDE del bilancio di previsione 2021-2023				1.945.577,00 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale 2021 e entrate correnti nette				18,99%
				18,74%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	549.888,60 €	27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			630.754,57 €	31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (27,2% su entrate correnti meno la spesa del personale 2020)		(e)	165.898,60 €	c x d - a
Spesa di personale anno 2020 ai fini calcolo Incremento % (art. 5 DM 17.3.2020)		(a)	379.854,72 €	ANNO 2020 (Primo anno Comune di Baone)
Percentuale massima di Incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2023		27,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2		(f)	102.560,77 €	NUOVE ASSUNZIONI ART. 5 D.M. (27% SUL 2018 -> 2020)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)		(g)	0,00 €	ASSUNZIONI PER I RESTI
TOTALE POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE COL 27% + RESTI)		h = f+g	102.560,77 €	TOTALE in più RISPETTO AL 2020 (Primo anno Baone)
TOTALE SPESA 2020 + POSSIBILITA' ASSUNZIONI A T.INDETERMINATO (NUOVE + RESTI)		i = a+h	482.415,49 €	
LIMITE DEL 27,2% DI SPESA DI PERSONALE 2020 SU ENTRATE CORRENTI 2020		(d)	549.888,60 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2023	482.415,49 €	IL MINORE TRA (i) e (d)
Ripporto della spesa di personale prevista per l'esercizio 2023 nel bilancio 2021-2023		2023	383.990,00 €	(b)
Differenza tra Limite di spesa per l'anno 2023 e quanto previsto nel bilancio di previsione		(k)	98.425,49 €	marginale di aumento della previsione di spesa per il personale nel bilancio 2023

anno 2020		ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO BAONE	
1.753.260,25			
294.319,00			TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE
2.047.579,25			totale entrate

Impegni di spesa esercizio 2020		previsione di spesa 2023	
377.954,03		380.990,00	spesa del personale
1.900,69		3.000,00	spesa per mensa personale
379.854,72		383.990,00	totale spesa del personale
entrate 2020		previsione entrate 2023	
1.753.260,25		1.708.480,00	ENTRATE CORRENTI in bilancio Baone
294.319,00		276.097,00	TARI AFFIDATO ESTERNAMENTE (nel 2023 ipotizzato pari al 2021)
2.047.579,25		1.984.577,00	
esercizio 2020		previsione totale 2023	
25.930,00		39.000,00	FCDE COMUNE DI BAONE su entrate proprie
25.930,00		39.000,00	TOTALE FCDE

LIMITE DI SPESA EX ART. 4 DEL DM

INCREMENTO POSSIBILE PER RAGGIUNGERE IL 27,2%

COMUNE DI BAONE
(Provincia di Padova)
Verbale n. 26

Oggetto: Parere su programma triennale fabbisogno del personale 2021-2023

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTI:

- il D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e s.m.e.i;
- il D.L. n. 90/2014, convertito in legge
- la legge di stabilità 2018;
- il D.Lgs. n. 75/2017;

VISTA la proposta di deliberazione di G.C. n. 44 dell'11/05/2021 avente per oggetto "Approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023";

VISTA la relazione del responsabile del Servizio Economico Finanziario nella quale viene dimostrato il rispetto nel triennio 2021-2023 dei vincoli imposti dal legislatore in materia di personale;

ESAMINATA la documentazione allegata alla proposta di delibera di Giunta;

VERIFICATO che il Comune di Baone:

- *ha approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023 ed il piano delle performance 2020-2022 rispettato il vincolo di finanza pubblica 2017 e lo rispetterà anche per il 2018;*
- *ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità;*
- *il rapporto di personale in servizio di 10 unità e popolazione 3.078 abitanti risulta essere pari a 1/306 inferiore a quello previsto del D.M. 10 aprile 2017;*
- *non è ente deficitario ai sensi dell'art.242 del D.Lgs 267/2000;*

Precisato altresì che l'ente dovrà provvedere nel corso del 2021 ad aggiornare la programmazione ed il fabbisogno di personale qualora la legge di bilancio 2021 in corso di predisposizione modifichi le vigenti disposizioni in materia di gestione del personale;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione del provvedimento in oggetto che risulta conforme ai principi del Tuel e del Testo unico del Pubblico impiego (D.Lgs 165/2001 e s.m.e.i) garantendo il contenimento della spesa di personale.

Li, 13 maggio 2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giarola Luciano

